

“Migrazione, salute, diritti. Un approccio multidisciplinare alle relazioni interculturali”

Università degli studi di Firenze

Anno 2016 - 2017

Il programma di controlli in ditte cinesi a Prato

- **Preambolo**

La questione della presenza di una notevole comunità cinese nella provincia e città di Prato è una questione seria e complessa, venutasi a creare negli anni e causata da una serie di concause, non ultima la disattenzione del Governo per una città che nel dopoguerra assommava un fatturato pari a quello della FIAT, senza averne tuttavia né privilegi né capacità di influenza.

Secondo un detto dell'imperatore Augusto, le questioni complesse, per essere affrontate in modo concreto, devono essere ridotte ad una somma di questioni più semplici, queste da affrontare una per volta.

- **Il modo di affrontare la questione: discernimento**

Secondo lo scrivente si dovrebbe usare un discernimento. Come afferma Marco Rupnik, sarebbe opportuno utilizzare il discernimento come arte, basata sull'esperienza e sensibilità.

Infatti, non in tutte le situazioni, non in tutti i luoghi, non in ogni tempo gli stessi atti hanno il medesimo effetto.

Un esempio: se una persona si reca all'INPS per ottenere una informazione fa molta differenza se a ricevere l'informazione è una persona straniera, non alfabetizzata in italiano, rispetto ad un autoctono, con conoscenza sia dell'italiano, sia di internet e della normativa.

Nel primo caso una risposta evasiva del tipo *“si rivolga al patronato”* crea malumori e timori, nel secondo caso la stessa risposta può rappresentare uno stimolo a cercare maggiori informazioni.

Faccio un secondo esempio, effettuato durante un corso tenutosi a Prato nel 2007 *“Visioni di Cina”* (al quale parteciparono due vigili di Sesto Fiorentino ma nessuno di Prato).

A San Donnino don Momigli si trovò ad affrontare l'eccessivo numero di popolazione cinese rispetto agli autoctoni, discusse e collaborò con le forze dell'ordine ed escogitarono un piano comune per costringere la controparte a sedersi ad un tavolo per discutere.

Le forze dell'ordine fermavano tutte le auto con carichi commerciali condotte dai cittadini italiani, committenti dei laboratori cinesi, i quali al momento erano presenti solo nella parte bassa della filiera, mentre i datori di lavoro, capofiliera, erano gli italiani.

Quindi da ex sindacalista Momigli non intendeva colpire i lavoratori ma “sensibilizzare” in modo forte i datori di lavoro i quali sfruttavano a loro favore la forza lavoro della sottostante filiera lavorativa.

Dopo una settimana si incontrarono tutte le parti, presso la parrocchia (ente terzo rispetto le varie parti) e, dopo un serrato dialogo, concordarono un comune piano di azione, per evitare un eccessivo affollamento a san Donnino e disseminare la presenza cinese nei paesi limitrofi, evitando attraverso la conciliazione inevitabili conflitti e scontri dannosi per tutte le parti in gioco.

- **Cose da evitare: leggende metropolitane**

E’ diffusa sui giornali la convinzione che i cinesi esportino capitali all’estero, in qualche modo sottraendo risorse al paese che li ospita.

Si tratta di una falsa questione, perché è normale che tutte le comunità mandino delle rimesse in patria per vari motivi, per sovvenzionare la famiglia, restituire i prestiti ottenuti per poter espatriare, provvedere alle cure dei parenti rimasti in Patria.

Ma la vera questione sta nella quantità dei flussi finanziari.

Uno studioso pratese ha avuto modo di studiare la questione, in modo serio e non ideologico, ed alla fine ha trovato che detti flussi abnormi erano proporzionali alle importazioni di merci dalla Cina.

Quindi a persone minimamente esperte in commercio estero risulta lampante che si tratta di sottofatturazione da parte delle ditte cinesi che esportano, con conseguente differenza tra il prezzo effettivo e quello fatturato. Quindi nessuna novità ma una consuetudine vecchia come il mondo, solo dilatata come è dilatata la presenza cinese a Prato.

Questa tesi è stata illustrata dallo scrivente pubblicamente e non contrastata da alti ufficiali della Guardia di Finanza di Prato presenti circa 5 anni fa ad un convegno della Diocesi di Prato, ma non è mai finora comparsa sulla stampa né nazionale né locale, forse perché rappresenta una visione concreta del reale e non fittizia, quindi utile a fomentare gli animi.

- **Cose da evitare : velleità**

Per vari motivi economici e culturali alcune Università straniere hanno aperto dei Campus a Prato, così da vivificare le attività economiche e ricreative del centro storico, altrimenti svalorizzato.

A Prato, infatti, si acquista un Palazzo nel centro storico al prezzo di un appartamento a Firenze e oltretutto Prato può essere considerata una delle periferie di Firenze, facilmente raggiungibile in 45 minuti di autobus da Firenze.

Lo scrivente ha avuto modo di frequentare varie scuole di lingua all'estero e non ha mai scelto le capitali o città importanti per dei corsi di studio prolungati ma piuttosto città piccole in prossimità di centri importanti, sia per motivi di tranquillità di vita e studi che economici, ma con città importanti raggiungibili in una ora di treno (es Brighton e London).

La velleità di trasformare Prato in una città universitaria o città dei servizi è dovuta alla mancanza di una Università in Città, in quanto l'Università di Firenze ha propri piani di sviluppo e di collaborazione diversi e non coincidenti con gli obiettivi pratesi.

Questa mancanza di una Università nella piana pratese (la quale potrebbe servire sia Prato che Pistoia, quindi circa 500 mila abitanti) rende impossibili le collaborazioni sperate tra l'università australiana, americana e cinese; dunque il tavolino traballa in quanto manca la "*gamba*" italiana per essere stabile.

Sarebbe stato possibile, in un mondo globalizzato in cui il ruolo delle diverse e variegate culture assume via via un ruolo sempre più eminente, trasferire a Prato l'ISiA.O. (Istituto per Africa e Oriente, dotato di insegnanti e di una ricca biblioteca). Quest'ultimo era un ente pubblico sotto il controllo del Ministero degli Affari Esteri, che rilasciava diplomi di laurea nelle principali lingue orientali ed africane, ma liquidato dal Governo.

A Londra, per esempio, per imparare le lingue e culture orientali (in primis il cinese al SOAS) ci sono lunghe liste di attesa nonostante i costi non economici.

In Italia, invece, si liquida un Istituto con sede a Roma e varie succursali sia in Italia che all'estero, di chiara fama internazionale, senza avere un progetto alternativo sullo stesso, disperdendo i suoi collaboratori, la sua biblioteca e il suo patrimonio culturale.

- **Dumping**

Le aziende tessili cinesi, le quali in base a capitali freschi fatti affluire dalla patria si sono arrampicate via via sulla filiera tessile abbigliamento, sono diventate i capi filiera e fornitori di noti marchi. E sono ora accusate da alcuni amici di attuare il dumping contro aziende tessili italiane.

Lo scrivente si ricorda di simili accuse rivolte al sistema laniera (tessile cardato) rivolte dall'Australia ai produttori locali circa 30 -40 anni fa.

L'Unione Industriali di Prato (UIP) aiutò tutte le aziende oggetto delle accuse a evidenziare i loro costi, i quali erano molto inferiori a quelli australiani in base al fatto che a Prato si era attuata l'esternalizzazione della tessitura e la vendita dei telai agli artigiani, con riduzione della parte fissa dei costi ottenendo pure una alta "flessibilità" e "docilità" dell'offerta, sia nei tempi sia nei costi.

Detti artigiani, provenienti in gran parte dall'aretino, abbagliati dal miraggio di una facile ricchezza, erano disposti a lavorare a cottimo a prezzi sottotariffa ed a volte sottocosto pur di aggredire e conquistare la "ricchezza" promossa dal nuovo Eldorado pratese.

Naturalmente le aziende tessili cardate pratesi dimostrarono facilmente che quello effettuato da parte loro non poteva essere considerato dumping, ma era competitività di mercato.

Purtroppo tale competitività non era derivata da innovazione o creatività ma da sfruttamento degli artigiani, mancato pagamento di tasse e/o contributi, spesso elusi dagli imprenditori locali oltre che da flessibilità nelle forniture.

Quel tipo di dumping, che causò la chiusura di alcune attività laniere in Australia, non fu minimamente “*sanzionato*” moralmente in quanto ne beneficiavano le principali famiglie pratesi.

Ora il dumping “cinese “ viene sanzionato solo perché a beneficiarne sono degli stranieri, purtroppo anche in questo caso solo poche famiglie.

Ma il dumping non è il problema; il vero problema è, ora nel caso dei cinesi, lo sfruttamento del lavoro e, mentre circa venti anni fa, la collusione Stato/impannatori in base al quale lo Stato era latitante per i servizi a Prato e gli imprenditori erano in parte essi stessi latitanti sul pagamento delle tasse e dei contributi.

Ora che il tessile è molto ridotto la città paga di nuovo, in quanto le pensioni, dopo aver pagato pochi contributi, rispetto al lavoro reale effettuato, sono di entità ridotta, mentre le ricchezze accumulate stanno alla finestra a guardare e privilegiano impieghi di tipo finanziario e non imprenditoriale.

Quindi il vero problema è l’illegalità e lo sfruttamento dei lavoratori, non il dumping, effetto e non causa dell’illegalità.

Questa diffusa illegalità si potrebbe estirpare solo tramite la via maestra del diritto e del confronto, non attraverso lo scontro, ma con la collaborazione di tutti i poteri dello Stato e della collaborazione della società civile.

Ricordo bene che in uno scritto del Questore di Bolzano Piero Innocenti viene ricordato che la mafia cinese a San Francisco fu ridotta a termini fisiologici solo con la messa a capo della polizia di un americano di origini cinesi di terza generazione.

Circa 10 anni fa esisteva un tenete dei carabinieri (forse ora capitano) di origini cinesi, ma distaccato in Sardegna, credo che lo stesso sarebbe molto più utile nella zona di Prato/Firenze.

- **Una possibile risposta:**

Se avviene uno strappo nella rete non è sufficiente un solo intervento ma sono da riparare varie maglie.

Una mia conoscenza diceva che Prato ha saputo prendere tutti i problemi della colonizzazione cinese senza riuscire a sfruttare in modo positivo neppure uno di essi. Spero che per il futuro la situazione finora prospettata si rovesci.

Un possibile inizio di soluzione per caso l'ho trovato nella mia esperienza, ma nessuno veramente interessato alle sorti della città me l'ha chiesta ed io me la sono tenuta a mente, sperando sia sempre tuttora valida.

A partire dai tragici fatti avvenuti nel dicembre del 2014 dei lavoratori cinesi morti nel rogo di un capannone dormitorio, i controlli nei confronti delle aziende da parte delle Forze dell'ordine vengono eseguiti con cadenze piuttosto ravvicinate nel tempo.

È sicuramente opportuna l'azione da parte dello Stato volta a perseguire la sicurezza sui luoghi di lavoro ma purtroppo sono dell'opinione che questa azione sia maggiormente determinata dal desiderio e/o necessità di recuperare porzioni di gettito fiscale non dichiarato che da altri sentimenti per esempio di tipo umanitario.

Mai si dovrebbe prescindere dalle opportune procedure previste dal diritto, in quanto il cattivo esempio da noi prodotto oggi si ripercuoterà immancabilmente domani sulle teste dei nostri figli e/o nipoti.

La questione può essere analizzata facendo riferimento alle seguenti fonti di rango sovranazionale, costituzionale e ordinario.

1. principio di non discriminazione art. 14 CEDU

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 e è stata resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il tratto distintivo della CEDU rispetto agli altri trattati internazionali in materia di diritti umani è costituito dal particolare sistema di tutela introdotto dalla stessa: è prevista, infatti, la possibilità di presentare un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non solo per lo Stato contraente, ma anche per qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione o gruppo di individui che si ritengano vittime di una violazione della CEDU da parte di uno Stato parte della Convenzione.

Il principio di non discriminazione viene riconosciuto come espressione del più generale principio di eguaglianza. Sulla base di quest'ultimo situazioni eguali devono essere trattate in modo eguale, mentre situazioni diverse in modo differente. In caso contrario e in assenza di una ragionevole giustificazione, il trattamento deve essere considerato discriminatorio. Tuttavia, una disparità di trattamento non comporta automaticamente una violazione di tale disposizione. Occorre accertare che alcune persone, poste in situazioni comparabili o simili, in un determinato ambito, godono di

un trattamento preferenziale e che tale disparità è discriminatoria. Ai fini di tale disposizione, una distinzione è discriminatoria quando “manchi di una giustificazione ragionevole”, quando “non persegua un fine legittimo o comunque qualora non sussista un rapporto di ragionevole proporzionalità tra il fine perseguito e i mezzi impiegati” (così, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia).

A) Alla luce di quanto affermato, i controlli rivolti esclusivamente a ditte di proprietari di origini cinesi sarebbero in contrasto con l'art. 14 della CEDU. Infatti, non solo quelle cinesi ma tutte le ditte dovrebbero essere sottoposte a controlli, in modo da evitare che si generino situazioni discriminatorie.

Ma perché solo a Prato? Storicamente l'evasione a Quarrata è sempre stata di dimensioni percentuali maggiori di quella presente a Prato in quanto Quarrata con i mobili si rivolge direttamente al consumatore finale, non interessato molto a ricevere una fattura.

Prato al contrario fa parte di una filiera di lavorazioni, ed esse sono tutte interessate a ricevere una fattura.

B) Secondo il vicequestore aggiunto della Questura di Prato, responsabile pro-tempore nel 2010, del locale ufficio immigrazione, intervenuto ad un convegno della Regione Toscana a Firenze sul grave sfruttamento dei lavoratori cinesi, la maggioranza di questi avrebbe avuto diritto all'art. 18 del D. Lgs. 286/1998 (soggiorno per motivi di protezione sociale).

Naturalmente tra le opinioni espresse in pubblico e le decisioni prese nelle funzioni d'ufficio esisteva e continua ad esistere una notevole discrasia, dovuta a vari motivi tra cui la catena di comando.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è concesso in base ai commi 1° e 2° dell'articolo 18 a quegli stranieri (anche se entrati irregolarmente sul territorio nazionale) che a giudizio del questore si trovino nella seguente condizione: situazione di violenza o grave sfruttamento, accertata in due possibili contesti diversi e connessa al perpetrarsi di alcuni gravi reati; situazione di pericolo concreto, grave ed attuale per l'incolumità dello straniero (e/o suoi familiari), frutto o del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale dedita ai suddetti gravi reati o di dichiarazioni rese al riguardo nel corso di un procedimento penale. Questi due elementi rappresentano i presupposti fondamentali. Con riferimento all'aspetto del pericolo e alla necessità di attribuire una certa valenza a tale circostanza, una sentenza del Tar Piemonte (sentenza n. 1036 del 2005) ritiene che sia sufficiente sottrarsi ai condizionamenti non necessariamente di un'associazione, ma che la situazione di sfruttamento possa essere messa efficacemente in atto anche da singoli individui o comunque da soggetti che non sono legati da alcun vincolo di natura associativa.

Nel 2° comma si accenna al fatto che, nella proposta o parere del Procuratore della Repubblica dovrebbe essere valutato un ulteriore aspetto, ovvero, la “..rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per l’individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. (...)”.

Inoltre, un altro strumento a garanzia dei lavoratori cinesi è rappresentato dal diritto di asilo di cui all’art. 10 della Costituzione. Condizione perché lo straniero assuma la qualità di rifugiato politico è che egli non possa esercitare nel suo Paese d’origine le libertà democratiche che la nostra Costituzione garantisce. Lo straniero che ottiene l’asilo politico, a differenza degli altri stranieri, ha il diritto di soggiornare a tempo indeterminato in Italia. In particolare, l’art. 10 della Costituzione è stato attuato con la legge 24 luglio 1954, n. 722 che ha dato esecuzione alla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

2) Principio di rispetto della vita privata e familiare art. 8 CEDU

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La portata dell’obbligo di rispetto della vita familiare implica per gli Stati, da un lato, l’obbligo negativo di non ingerenza nella sfera privata e familiare degli individui e dall’altro, quello positivo di adottare misure inerenti al rispetto della vita familiare. L’articolo 8 della CEDU, infatti, non sancisce un vero e proprio diritto assoluto: la Corte, infatti, sarà chiamata a controllare che le autorità statuali abbiano correttamente bilanciato gli interessi concorrenti dell’individuo e della collettività.

Nel caso di obbligo negativo, la Corte verifica se vi è stata un’ingerenza, se l’ingerenza è prevista dalla Legge e motivata da esigenze imperative di carattere generale, espressamente previste dal paragrafo n. 2 dell’articolo 8 della CEDU e, infine, se tale esigenza imperativa è stata perseguita in modo proporzionato.

Nel caso di obbligo positivo, invece, la Corte verifica in particolare se le autorità nazionali hanno fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da parte loro.

Nell’interpretare la nozione di vita familiare, la Corte, applicando anche il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, ha garantito una tutela a un modello di famiglia più ampio rispetto a quello tradizionale, pur sottolineando la facoltà degli Stati di accordare diverse forme di tutela in base ai differenti modelli familiari. A titolo esemplificativo, la nozione di vita familiare copre non solo la filiazione legittima, ma anche quella naturale, riconoscendo l’esistenza

di un rapporto familiare per il solo fatto della nascita, anche in assenza di convivenza dei genitori (così, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda).

Anche la filiazione costituita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita rientra nella nozione di vita familiare.

In generale si può affermare che la giurisprudenza della Corte EDU è andata nel senso di un tendenziale allargamento della nozione di vita familiare, includendo, in taluni casi, nella nozione di vita familiare anche la parentela tra nonni e nipoti, tra zii e nipoti, ma sotto la condizione di una prova più rigorosa dell'esistenza di legami personali affettivi (come, per esempio, la coabitazione e le visite frequenti).

3) Convenzione internazionale OIL n. 143 del 1975

Articolo 1

Ogni Membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.

Articolo 3

Ogni Membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Membri : a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti ;

Articolo 6

1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti,

Articolo 12

g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

L'articolo 1 della Convenzione OIL sancisce l'obbligo generale per tutti gli Stati di rispettare i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori migranti, indipendentemente dal loro stato giuridico nel Paese d'impiego. L'articolo fa un indubbio riferimento ai diritti sanciti dai diversi strumenti internazionali (ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966).

La Convenzione n. 143/1975 pone degli obblighi ancora più stringenti, imponendo agli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino un'effettiva parità di trattamento tra lavoratori stranieri e nazionali. All'art. 10 si richiede un ruolo attivo dello Stato mediante l'attuazione di una politica diretta a promuovere e garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali, anche attraverso la predisposizione di misure che possano compensare le oggettive condizioni di svantaggio dei lavoratori migranti. Il principio di parità di trattamento ha una portata molto ampia, riferendosi all'intero settore della sicurezza sociale, senza richiamare alcuna distinzione tra prestazioni contributive e prestazioni finanziate dalla fiscalità generale (assistenziali). L'unico requisito richiesto per l'applicabilità della clausola di parità è la regolarità del soggiorno del soggetto che intenda invocarla, senza alcun riferimento alla durata o stabilità di tale soggiorno né a requisiti reddituali.

Inoltre è importante fare riferimento anche all'articolo 9 della Convenzione OIL che prevede delle tutele anche per il lavoratore migrante irregolare. Quest'ultimo, infatti, deve beneficiare per se stesso e per i propri familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni.

La Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti stabilisce, altresì, che un migrante che abbia risieduto legalmente per motivi lavorativi in uno Stato non può essere considerato illegale o in posizione irregolare a seguito della perdita di lavoro, ma che al contrario, deve ricevere un trattamento identico a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda le garanzie sulla sicurezza dell'occupazione, il reinserimento e l'assistenza.

Infine, contiene disposizioni volte a garantire il rispetto, la tutela e la promozione dell'identità nazionale ed etnica dei migranti e dei legami di questi ultimi con i loro paesi di origine.

Altro quesito sarebbe il fatto che il lavoratore, regolare o meno, abbia di fatto prestato lavoro per un periodo nello Stato, contribuendo di fatto al benessere e prosperità della comunità.

Il fatto di aver lavorato, non occasionevolmente, deve, a parere dello scrivente, prevalere sul diritto, in modo da consentire al lavoratore una "*emersione*" della sua posizione giuridica e conseguente regolarizzazione del suo status giuridico nello Stato.

A questo proposito si ricorda il caso di una cittadina cinese, coniugata incolpevole con un bigamo italiano, la quale ottenne la cittadinanza a seguito del "*fatto*" di coniugio.

4) Art. 10 Costituzione

Diritto di asilo

Risulta lampante che in Cina non vengono effettivamente rispettate le libertà democratiche anche se riconosciute in Italia, per cui ogni singolo lavoratore straniero avrebbe in capo un diritto soggettivo perfetto all'asilo in Italia, diritto soggettivo riconosciuto attualmente dal permesso per motivi umanitari, di cui all'art 5 del TU.

Detto diritto viene attuato attraverso il suddetto pds per motivi umanitari in quanto viene trattato davanti le 26 "*sezioni specializzate*" di recente costituzione presso le Corti d'appello a seguito del decreto Minniti.

Ma quale è l'attuale contenuto del p.d.s. per motivi umanitari? Riconosce allo straniero in Italia quegli stessi diritti che gli vengono negati nel suo paese di origine?

La risposta al momento attuale (2017) è che non vengono riconosciuti i diritti in condizione di parità con i cittadini italiani, ma solo la presenza regolare nello Stato.

5) Il reato di clandestinità

Esso è contenuto nell'articolo 10 bis del Testo unico sull'immigrazione, introdotto nel 2009 dal quarto governo Berlusconi. Il reato viene denominato "ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato" ed è una contravvenzione, cioè un reato relativamente meno grave, punibile con un'ammenda dai 5 mila ai 10 mila euro. L'articolo 10 bis venne criticato sin dalla sua introduzione. Secondo una parte della dottrina è incostituzionale perché rende criminale una condizione, trovarsi in uno stato di clandestinità, invece di un fatto specifico, come oltrepassare illegalmente il confine italiano.

La Corte Costituzionale, investita della questione, l'ha tuttavia risolta in termini affermativi osservando come la norma in discorso non risulti in contrasto con il principio di offensività. Tale disposizione non punisce la mera disobbedienza o il mero status di clandestino, quanto piuttosto le condotte che si pongono in contrasto con l'interesse pubblico al controllo e alla gestione di flussi migratori. La Corte, infatti, afferma che l'ordinata gestione di flussi migratori rappresenta un bene strumentale per la tutela di beni finali, quali la sicurezza, la sanità pubblica e l'ordine pubblico (così Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 2010, n. 250).

La fattispecie incriminatrice è stata oggetto di un grande dibattito giurisprudenziale. Tra le diverse sentenze merita di essere ricordata quella della Corte di Cassazione, 6 giugno 2013, n. 24877. Secondo i giudici della Suprema Corte, l'art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una condizione personale e sociale - quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) - e non criminalizza un modo di essere della persona; punisce, invece uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge: cioè, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini

nazionali) e una condotta a carattere permanente di natura omissiva (il non lasciare il territorio nazionale). La condizione di clandestinità è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene strumentale, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici finali di sicuro rilievo costituzionale.

6) Art. 14 Cost.

Il domicilio è inviolabile.

Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

L'art. 14 comma 1 della Costituzione sancisce l'inviolabilità del domicilio. A ben vedere, l'inviolabilità del domicilio costituisce al contempo presupposto e forma di espressione della libertà personale tutelata dall'art. 13 della Costituzione. Il bene costituzionalmente protetto dalla garanzia della libertà domiciliare è la riservatezza delle persone, nozione che comprende la sfera in cui si svolge la propria vita emotiva e spirituale, anche nel rapporto con gli altri individui. Il domicilio viene in rilievo come proiezione spaziale della persona: in particolare, per domicilio deve intendersi non solo il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 del codice civile), ma anche qualsiasi altro luogo in cui la persona riesca a isolarsi dal mondo esterno e a mettersi al riparo da ogni invasione della sfera privata.

L'articolo 14 della Costituzione riconosce a tutti (cittadini e stranieri) la libertà del domicilio da intendersi come:

- libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio;
- libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività lecita;
- il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio se non nei casi

e nei modi stabiliti dalla legge.

La Costituzione ha esteso alla libertà di domicilio, qualificata come inviolabile, le stesse garanzie prescritte per la libertà personale. Le fattispecie limitative (ispezioni, perquisizioni e sequestri) possono concretizzarsi solo con la duplice garanzia fondamentale della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione (articolo 14, comma 2 della Costituzione).

Il comma 3 introduce una deroga alla disciplina generale e così finisce per depotenziare la tutela domiciliare rispetto a quella personale: taluni atti limitativi del domicilio, come gli accertamenti e le ispezioni, possono essere imposti da leggi speciali per soli motivi di sanità (es. verifiche delle condizioni igieniche dei luoghi di lavoro), e incolumità pubblica (es. verifica del corretto adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro da parte del datore) o per fini economici e fiscali (verifiche in ordine al corretto adempimento degli obblighi tributari). Dunque, in deroga alla disciplina generale, le leggi speciali possono disporre che accertamenti e ispezioni possano avvenire senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, ponendo così deroghe alla garanzia della libertà domiciliare giustificate dalla necessità di tutelare il prevalente interesse generale.

Ma ricordiamo che le deroghe alla citata inviolabilità di domicilio accordata alle ispezioni concentrano, per non dire individuano, nel solo datore di lavoro l'obiettivo dell'ispezione, lasciando indenni i lavoratori.

7) Divieto di ispezioni amministrative nella privata dimora art. 13 L. 689/81

Ai fini della compiuta analisi di tale disposizione normativa, sembra opportuno analizzare il concetto di privata dimora. In particolare, quest'ultimo non deve essere inteso in senso civilistico come luogo in cui la persona si trova, anche solo in via transitoria, ma deve essere interpretato alla stregua del concetto di privata dimora rilevante per la sussistenza del delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 del codice penale.

Pertanto, alla luce anche del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di privata dimora include ogni ambiente in cui si esplica la sfera intima e privata di un determinato soggetto. Infatti, per privata dimora deve intendersi ogni altro luogo in cui la persona svolge altre attività di vita privata che non siano quelle domestiche come attività culturale, lavorativa, politica, di svago, etc...

Con riferimento ai pubblici esercizi, si ritiene che tali locali possano qualificarsi come privata dimora ai fini del reato di violazione di domicilio sia quando taluno vi si introduca o vi si trattenga illecitamente sia quando l'esercizio pubblico sia chiuso e il proprietario vi rimanga oltre l'orario di chiusura. Pertanto, lo stabilimento industriale deve ritenersi privata dimora, ai fini del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), perché è il luogo dove l'imprenditore svolge la sua attività lavorativa e dove pertanto ha il diritto di disporre dei locali tutti dell'impresa, non essendo tale diritto escluso dalle limitazioni introdotte dallo statuto dei lavoratori, e di escludervi le persone a lui non accette

Nella giurisprudenza la privata dimora viene definita come "Qualsiasi luogo non pubblico o non destinato a casa di abitazione, ma nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e transitorio, atti della sua vita privata, quali manifestazione della sua attività individuale, finalizzati all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica rientranti nella larga accezione di libertà domestica".

Quindi, le caratteristiche richieste sono solo quelle di stabilità e di effettiva presenza, probabilmente verificabili anche negli edifici industriali abitati dai cinesi. Inoltre, come ha affermato la Suprema Corte,

“in sede di accertamento di sanzioni amministrative è atto inutilizzabile il verbale di un’ispezione illegittima perché compiuta in un luogo di privata dimora anche quando ci sia stato il consenso dell’interessato” (così, Corte di Cassazione, 18/11/1985).

.

- **Conclusioni**

Andiamo quindi, sulla base delle norme predette, ad esaminare i vari tipi di situazioni:

a) Una azione rivolta contro una particolare etnia è discriminatoria

Ne segue che tutti gli atti compiuti dalla P.A. multe, sequestri, etc risultano non esistere ai fini del Diritto.

b) Datore di lavoro che in un capannone ospita cittadini sia regolarmente presenti che non:

Il datore di lavoro, soggetto ad ispezione amministrativa, potrebbe risultare non in regola

- riguardo la regolare assunzione di più di uno dei dipendenti. Il reato parte da due assunti, a tre parte un’aggravante.
- Riguardo a regolamenti riguardanti la sicurezza sul lavoro
- Riguardo normativa fiscale

In breve solo il datore di lavoro, fittizio o meno, sarà oggetto dell’ispezione amministrativa.

L’ispezione di tipo penale, può svolgersi solo in caso di urgenza (p. es inseguire un evaso, impedire un crimine, etc)

E’ previsto infatti, che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

I lavoratori regolari sarebbero eventualmente oggetto di grave sfruttamento lavorativo, quindi lesi nei loro diritti, naturalmente mantengono il regolare soggiorno.

I lavoratori irregolari sarebbero oggetto di sfruttamento, eventualmente colpevoli di illegale trattenimento sul territorio, ma qui interviene la CEDU sia all'art. 8 all'art. 14, Il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione.

La gerarchia delle fonti li salva, la CEDU prevale sul diritto interno.

Oltretutto hanno diritto ad essere parte processuale contro il datore di lavoro inadempiente, quindi oltre ad un diritto a permanere sul territorio anche un interesse ed una ragione economica per restare sul suolo della repubblica.

Rispetto al datore di lavoro, vero o apparente che sia, colpevole, comunque presente sul territorio, se essi lavoratori irregolari allontanati sarebbero discriminati di fatto, essendo loro negato il fatto di vedersi riconosciuta giustizia. Secondo lo scrivente potrebbero avere diritto al PDS per motivi umanitari.

I familiari non regolarmente presenti sul territorio dei lavoratori, comunque presenti, eventualmente trovati sul luogo, non dovrebbero subire violazione della loro vita privata e familiare, se non pericolosi per la comunità in quanto tutelati dall'art. 14 Cost, il quale prevede eccezioni solo per salvaguardare i diritti dei lavoratori a controlli sulla sicurezza, salute sul posto di lavoro.

c) Ispezione in una pensione/dormitorio

Si tratta sicuramente di privata dimora, per gli ospiti, quindi soggetta solo ad ispezioni della P.G. autorizzate dall'A.G.

Il proprietario e/o gestore, reale o apparente, sarebbe oggetto dei diritti di ispezione (ai fini di assicurare i diritti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) nel caso esercitasse un'attività commerciale, non altrimenti.

Gli ospiti regolarmente presenti non subirebbero problemi, eventualmente potrebbero proporre querela per violazione di domicilio.

Gli ospiti non regolarmente presenti andrebbero distinti tra:

a) Quelli senza apprezzabili legami sul territorio (legati alla permanenza, al lavoro, ai familiari presenti da tempo), quindi perseguibili ai sensi del reato di ingresso e soggiorno sul territorio, ed allontanabili dal territorio italiano, se non fosse applicabile a loro il diritto di asilo art 10 Cost.

b) Quelli con legami sul territorio (permanenza da tempo sul territorio, lavoro, familiari, frequenza di associazioni culturali, etc) perseguibili ai sensi del reato di ingresso e soggiorno irregolare ma non sarebbero allontanabili a causa del rispetto della vita privata e familiare ai sensi

della CEDU, e quindi con diritto ad un trattamento simile all'art. 19 TU, dovrebbero ricevere un PDS, presumibilmente per motivi umanitari o familiari.

5) come dovrebbe comportarsi la P.A. per l'avvenire

a) Ispezioni di carattere penale, devono essere autorizzate dall'AG, salvo i casi previsti dalla Legge (evasione, urgenza, etc)

b) Si dovrebbe continuare provvedere alle ispezioni amministrative, come già fatto, ma osservando alcune attenzioni.

In base al principio istituzionale di assicurare la sicurezza sul lavoro, quindi occorre intervenire soltanto sul datore di lavoro e non sui lavoratori e altre persone, privati cittadini anche extracomunitari, comunque presenti sul posto.

c) si dovrebbe consentire al datore di lavoro un tempo determinato (p. es 1 mese) per operare le opportune misure volte ad assicurare la sicurezza sul lavoro e alla salute pubblica, per non sottomettere le eventuali sanzioni ad una invalidità in base alla norma che vieta le ispezioni amministrative nei luoghi di privata dimora.

Passato il tempo necessario alla Procura (1 mese) per formulare un mandato di perquisizione secondo le norme di Legge, mandato basato sui fatti suscettibili di censura riscontrati durante la prima visita, sarebbe effettuato un nuovo intervento sul posto, decorso il termine opportuno, quindi con un mandato dell'AG.

d) Nello stesso tempo si dovrebbe dar modo alle associazioni sindacali di poter inoltrare richiesta di P.D.S. per motivi umanitari dei lavoratori sfruttati comunque presenti sul territorio e occupati alle dipendenze del datore di lavoro allo scopo di prevenire costi per lo Stato (ricorsi per la definizione del diritto di asilo costituzionale ai sensi dell'art 10 Costituzione con patrocinio a spese dello Stato).

e) Nel modo descritto si otterrebbe uno schermo "all win"

- Lo Stato, tramite IRPEF, sia INPS recupera gettito
- Lo stato recupera il controllo su parti del suo territorio
- Le aziende proseguono l'attività senza interruzioni
- Lavoratori diventano regolari, portano le famiglie, diventano stabili

La società vede diminuire la criminalità a seguito degli effetti dei ricongiungimenti familiari

- Sindacati ricevono nuove iscrizioni dai lavoratori divenuti regolare
- Tutti, oggi e futuri presenti, riprendono ad avere fiducia (trust) nello Stato

Inoltre, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta nel 1990 la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. La Convenzione riconosce ai lavoratori migranti e alle loro famiglie il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione nonché il godimento delle libertà e dei diritti fondamentali. Vengono garantiti il diritto alla vita, all'integrità personale, la libertà di pensiero, di religione, di espressione, il diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni e usanze, il diritto di associazione, di proprietà, il diritto alla sicurezza della propria persona, a non essere sottoposti a detenzioni o arresti arbitrari. Inoltre vengono riconosciuti alcuni particolari diritti con riferimento al lavoratore migrante: in caso di arresto il lavoratore migrante ha diritto ad essere informato in una lingua che sia a lui comprensibile. Inoltre viene stabilito il divieto per gli Stati membri di eseguire espulsioni collettive: viene infatti affermata la necessità che ogni espulsione venga effettuata dall'autorità competente. Con riferimento ai diritti economici e sociali, i lavoratori migranti hanno diritto allo stesso trattamento dal punto di vista retributivo e di quello della sicurezza sociale dei lavoratori nazionali. Hanno anche il diritto di accedere alle cure mediche di emergenza e ai figli dei lavoratori migranti viene garantito il diritto all'educazione e all'istruzione. Gli Stati devono rispettare l'identità culturale dei lavoratori migranti, anche se irregolari e possono prendere misure necessarie ai fini del raggiungimento di tali obiettivi

Importante è anche ricordare la Sesta parte della Convenzione: quest'ultima, infatti, prende in considerazione tutti gli strumenti che devono essere utilizzati dagli Stati per "promuovere condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie". Gli Stati, nello stabilire le politiche migratorie, devono quindi tenere conto non solo del bisogno di manodopera che gli stessi hanno, ma anche delle necessità di natura economica, sociale e culturale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. In questa ottica devono prendere tutte le misure necessarie per permettere una corretta informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro rispetto alla normativa in materia e impegnarsi a incrementare le comunicazioni e la cooperazione tra Stati sul tema delle migrazioni. La cooperazione deve essere volta anche a contrastare efficacemente l'impiego irregolare dei lavoratori e le reti di traffico degli esseri umani. Gli Stati devono inoltre impegnarsi ad assicurare che la situazione di irregolarità dei migranti presenti sul territorio non si prolunghi.

Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione OIL del 1975, la Convenzione ONU, come si è visto, prevede dei diritti a favore dei lavoratori irregolari. Forse è proprio questa la ragione "politica" che ha portato alcuni Stati, tra cui l'Italia, a non ratificare la Convenzione.

Altri aspetti della notevole presenza di cittadini cinesi nella Provincia e città di Prato

Notevole incidenza dell'interruzione della gravidanza nella comunità cinese

“Le donne straniere presentano, inoltre, un ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza tre volte superiore rispetto a quello delle italiane, con una maggiore frequenza anche di aborti volontari ripetuti”.

Claudio Sarti - direttore staff Direzione aziendale - coordinatore Comitato etico locale, Ausl 4 di Prato

Detta pratica di IVG, anche ripetute, probabilmente fa riferimento al fatto che molte donne cinesi concentrano nel datore di lavoro vari aspetti della loro vita: dipendenza economica, dipendenza per ospitalità e vitto, in special modo le dipendenti di ditte che svolgono confezioni per conto terzi.

Nel caso intendessero portare avanti una gravidanza perderebbero tutti questi benefit, per cui, in mancanza di altre possibilità, sono invogliate se non forzate a scegliere la strada dell'IVG.